

P.Q.M.

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che -----
Aveva diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 della legge n.257/1992 e
successive modifiche ed integrazioni per un periodo di 15,74 anni e per l'effetto condanna l'INPS a
riconoscere agli odierni appellanti n.q. di eredi i conseguenti benefici previdenziali pensionistici.
Pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica, liquidate separatamente nonché le spese di
lite in ragione della metà -----

Compensa tra le parti la restante quota di spese.

Messina, lì 22.11.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente